

IL TRIBUNALE DI UDINE

Sezione civile

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

dott. Alessandra Bottan

Presidente

dott. Gianfranco Pellizzoni

giudice rel.

dott. Francesco Venier

giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

relativamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società **A sas in liquidazione, in persona del liquidatore B;**

Vista la proposta di concordato preventivo presentata dal rappresentante legale della società in ossequio agli artt. 152 e 162 L. fall. in data 12.04.2011;

rilevato che la società ricorrente aveva presentato una precedente proposta di concordato preventivo in data 31.01.2011, che era stata rigettata dal Tribunale in quanto inammissibile – su conforme parere negativo del P. M. - con decreto di data 10.02.2011 e che all'esito di tale pronuncia il P. M. aveva presentato istanza di fallimento della società ricorrente;

sentite le parti;

considerato che dopo la fissazione dell'udienza per l'audizione della debitrice sull'istanza di fallimento del P. M., la stessa ha depositato una nuova domanda di concordato preventivo;

ritenuto che appare in tutti i casi preliminare l'esame della nuova proposta di concordato preventivo, anche in presenza di una istanza di fallimento, atteso che la domanda di concordato – secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito – deve essere trattata per prima, in presenza di una domanda di fallimento e questo anche sotto il vigore della nuova disciplina, dove pure risulta soppresso l'inciso del vecchio testo dell'art. 160 l. fall. (“ ...fino a che il fallimento non è dichiarato “), attesa la funzione dell'istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento, mediante il concordato componimento del dissesto, previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti (v. sotto il vigore della disciplina del 1942, Cass. , 17/09/1993, n. 9581, secondo cui: “ Quando nel corso di una procedura diretta alla dichiarazione di fallimento di una società di capitale, pendente davanti al giudice all'epoca territorialmente competente a conoscerla, la società fallenda, che ha trasferito la propria sede sociale nel circondario di altro Tribunale, chieda ed ottenga da quest'ultimo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio da parte del primo giudice, il quale si ritenga competente per territorio anche in ordine alla procedura di concordato preventivo, perché preventivamente adito per l'altra procedura concorsuale nei confronti della medesima società, atteso che l'avvenuta ammissione di questa

alla procedura di concordato preventivo con la conseguente improcedibilità della istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore ammesso alla procedura prefallimentare, non ha effetto preclusivo rispetto alla proposizione del (virtuale) conflitto, ponendosi la questione della competenza per territorio in ordine alla procedura prefallimentare come prioritaria rispetto a quella sugli effetti della pendenza della procedura medesima, senza che rilevi la diversità tra le procedure concorsuali pendenti davanti ai due diversi Tribunali.; e sotto in vigore della novella - implicitamente - Cass. 7.05.2010, n. 11113 secondo cui: " Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta), nonché in senso favorevole per i giudici di merito – sempre sotto il vigore della novellata disciplina - App. Torino, 17.07.2008, in Fall., 09, 51 e Trib. Roma, 23.12.2006, in D. fall., 08, II, 325);

rilevato in particolare che tale principio della prevenzione della

domanda di concordato su quella di fallimento non può essere sovvertito dalla circostanza che la domanda di concordato sia stata depositata in pendenza della richiesta del P. M. di fallimento della società, in esito al precedente decreto di questo Tribunale di rigetto della prima e meno favorevole proposta di concordato, atteso che gli artt. 160 e ss. non prevedono alcuna preclusione di sorta alla presentazione di una nuova domanda di concordato, fintanto che il Tribunale non abbia dichiarato il fallimento del debitore, tenuto fra l'altro conto che è lo stesso art. 162, primo comma della legge fallimentare che ammette la possibilità per il Tribunale di richiedere, concedendo un termine a difesa - in sede di vaglio della ammissibilità della proposta - delle integrazioni al piano e la produzione di nuovi documenti, con la conseguenza che non si vede per quale ragione il debitore istante non possa essere ammesso a presentare una nuova proposta di concordato, che tenga eventualmente conto - come nel caso in esame - delle ragioni addotte dal Tribunale - per il rigetto della prima istanza e parallelamente anche l'art. 175, secondo comma, l. fall. - a seguito della modifica introdotta dal decreto correttivo - prevede esplicitamente che la proposta di concordato possa essere modificata - anche dopo l'ammissione alla procedura - fino all'inizio delle operazioni di voto nell'adunanza dei creditori, ponendo come limite estremo di modificabilità della domanda la decisione dei creditori di approvazione o meno della proposta, in linea con la natura eminentemente contrattuale che connota il nuovo concordato

preventivo;

ritenuto che dalla documentazione agli atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria emerge che la domanda risponde alle condizioni richieste dall'art. 160 L. fall., in quanto la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano che prevede la messa a disposizione del ceto creditorio dell'importo complessivo di € 1.138.394,40 a tacitazione di ogni partita debitoria prededucibile e concorsuale, con pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e privilegiati e dei crediti chirografari, nella percentuale del 33,21 %, mediante la cessione di tutte le attività, comprensive di beni immobili, mobili comprendenti i macchinari e le attrezzature aziendali e dalla liquidità rinveniente dall'incasso dei crediti commerciali e i beni di proprietà personale del socio accomandatario B, nonché con la messa a disposizione da parte del sig. C della nuda proprietà degli immobili a lui donata dal padre B, che si era riservato il diritto di usufrutto e l'estensione da parte della Banca D del 50% dei benefici ipotecari, dedotte le spese legali, a favore dei creditori chirografari, degli effetti dell'iscrizione ipotecaria n. 795/010, per quanto riguarda i beni immobili intestati alla società ricorrente;

rilevato che la medesima ha inoltre prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 L. fall. e la stessa appare regolare;

considerato che la relazione ex art. 161 L. fall. redatta in data 6.04.2001 dalla dr. E, professionista iscritto all'albo dei revisori contabili e dottori commercialisti di Udine, attesta la veridicità dei dati

aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano, anche alla luce delle prodotte perizie di stima dei compendi immobiliari e mobiliari, attestanti che il presumibile valore di mercato dei beni consente l'adempimento del piano proposto nelle indicate percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari e della prudente svalutazione dei crediti commerciali della società, oltre che delle integrazioni delle disponibilità dell'attivo provenienti dai menzionati terzi;

ritenuto, pertanto, che il concordato proposto appare ammissibile, in relazione alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti prospettato dalla società ricorrente, tenuto conto delle significative modificazioni introdotte dalla stessa, rispetto al precedente piano contenuto nella proposta di concordato rigettata dal Tribunale nel rammentato provvedimento, non avendo per contro alcun potere il Tribunale di addivenire ad una valutazione nel merito dell'adeguatezza e della convenienza dello stesso per i creditori, ove il giudizio di fattibilità del piano effettuato dall'esperto appaia idoneo – sotto il profilo della logicità, coerenza, completezza e congruenza - ad assicurare una corretta informazione dei creditori, non riproducendo in maniera generica e acritica le previsioni del piano di ristrutturazione, ma vagliandole sotto il profilo tanto fattuale che logico (v. sul punto Trib. Udine , decr. 19.03.2010, Trib. Udine, decr. 2.03.2009, in www.Unijuris.it e Cass. 25.10.2010, n. 21860, secondo cui: “ In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d. lgs. n.169 del 2007 che è

caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il tribunale aveva "rigettato" la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l'inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.);

sentito il P. M.;

visti gli artt. 160 e 163, comma 1, L. fall.;

P.Q.M.

Dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società A SAS di B in liquidazione, con sede legale in x (UD) , via;

Nomina giudice delegato il dott. Gianfranco Pellizzoni;

Nomina commissario giudiziale la dr. , con studio in Udine;

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno **17.06.2011, alle ore 9,00** e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori **entro il giorno 31.05.2011**, a cura del commissario giudiziale;

Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale **della somma di euro 40.000,00, pari al 50% delle presumibili spese dell'intera procedura**, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il Tribunale dichiarerà d'ufficio il fallimento;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dagli artt. 17 e 166 L. fall. e che il commissario giudiziale, ove necessario, notifichi a norma degli artt. 88 e 166 L. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Udine lì, 6.05.2011.

il Presidente

A. Bottan

Il giudice est.

G. Pellizzoni

www.unijuris.it